

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA - *Iurium* - Sentenza definitiva - 4 maggio 1996 Prot. n. 23737/92 CA - Davino, Ponente (*).

Impedimenti *ab ordinibus sacris exercendis* - Disordinata condotta sessuale - Valutazione responsabilità morale e infermità psichica - Necessità.

Inabilità *ad ministerium rite implendum* - Esercizio dei *tria munera* - Rilevanza.

Impedimenti *ab ordinibus sacris exercendis* - Diagnosi di *ephebophiliam seu impulsum sexualem erga adolescentes* - Insufficienza.

In una disordinata condotta sessuale occorre discernere la responsabilità morale del soggetto da eventuali anomalie di tipo psichico.

La valutazione della sussistenza dell'inabilità «ad ministerium rite implendum» va fatta sulla base dell'esercizio complessivo dei «tria munera».

Non è sufficiente la diagnosi di «ephebophilia» o impulso sessuale verso gli adolescenti per determinare necessariamente la sussistenza dell'impedimento per esercitare gli ordini.

(*Omissis*). — II. IN IURE ET IN FACTO. — 2. [...] b. Iterum atque iterum severe declarare censuerunt Infrascripti deordinatam agendi rationem in re sexuali non necessario nec semper repetendam esse ex mentali infirmitate vel defectu ita ut numquam sermo fieri possit de morali responsabilitate vel gravi culpa, sed singulis in casibus, omnibus considerandis pensatis, iudicium ferendum esse. Immo etiam cum persona infirmitate psychica affligitur, eidem manet obligatio gravis adhibendi pro viribus omnia media licita ad sese curandam et deordinatos actus in re sexuali evitandos.

3. Edicit can. 1044, § 2, n. 2 quoad exercitium ordinis: «Ab ordinibus exercendis impediuntur: ... qui amentia aliave infirmitate

(*) Si veda alla fine della sentenza la *nota* di Davide Cito.

psychica de qua in can. 1041, n. 1 afficitur, donec Ordinarius, consulto perito, eiusdem ordinis exercitium permiserit ».

In can. 1041 statuitur: « Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 1) qui aliqua forma laborat amentiae aliusve psychicae infirmitatis, qua, consultis peritis, inhabilis iudicatur ad ministerium rite implendum... ».

Quid autem « ministerii » vox innuat atque comprehendat ex can. 1008 deduci debet. In praefato canone legitur: « ... sacri *ministri*, qui nempe consecrantur et deputantur, ut pro suo quisque gradu, in persona Christi Capitis, *munera docendi, sanctificandi et regendi* adimplentes, Dei populum pascant ». Eodem modo, in can. 256, § 1 agitur de « ... iis quae peculiari ratione ad sacrum *ministerium* spectant, praesertim in arte catechetica et homiletica exercenda, in cultu divino peculiarique modo in sacramentis celebrandis, in commercio cum hominibus, etiam non catholicis vel non credentibus, habendo, in paroecia administranda atque in ceteris muneribus adimplendis ».

Sacrum igitur ministerium adimplere non postulat unam sacramentorum celebrationem sed et insuper requirit ut muneri docendi et regendi satis fiat.

In hac provincia, sua vice, vox « rite » idem sonat ac iuxta normas, quae normae non tantum rituales considerandae veniunt sed illae omnes quae exercitium trium munerum regunt.

Et ita in Codice Nostro vox « rite » quinquagies habetur et ea fere semper utitur cum sermo non sit de sacramentorum celebratione. Adsunt nimirum canones qui spectant ad officia ordinis diaconatus *rite* adimplenda (can. 236), integram doctrinam catholicam *rite* annunciandam et tuendam in ministerio exercendo (can. 252, § 1), obligationes statui presbyterali proprias *rite* adimplendas (can. 384), officia in curia vel tribunali *rite* adimplenda (cann. 473, § 2 et 1454), munus catechistae *rite* explendum (can. 780), etc.

Ex infirmitate psychica scaterere potest inhabilitas ad ministerium « rite » implendum sive agatur de munere docendi, sive sermo sit de munere sanctificandi vel regendi.

Una debet esse causa, seu infirmitas psychica, diversimode vero intelligi potest et debet, quandoque, argumentum vocis « rite » prout de uno vel altero elemento sacri ministerii agatur.

Clerici qui contra sextum Decalogi praeceptum cum minore deliquerunt, certis in adiunctis — iterum dicimus — ideoque non semper, inhabiles haberi possunt non quia immoralia patnaverunt — ex-

tra controversiam est iudicium morale quoad subiectum non valere in praesentiarum —, sed quia eorum agendi ratio signum esse potest existitiae alicuius mentalis deordinationis vel gravis mentis perturbationis. Nec sufficit diagnosis circa aliquam infirmitatem, uti s.d. «ephebophiliam» seu impulsum sexualem erga adulescentes; videndum est de gravitate infirmitatis, de eius effectu in sacerdotem eiusque ministerium, de exitu therapiae peractae, de mediis adhibitibus ad effectus infirmitatis limitandos, etc.

Iudicium autem ad rem proferre non peritorum est sed unius Episcopi qui, consultis quidem peritis, ceterisque adiunctis serio pensatis (cfr. can. 1579, § 1), ad conclusionem legitime pervenire potest.

Qui Episcopus, si postea res in melius se verterit, potest exercitium ordinis denuo permittere. (*Omissis*).

Bernardinus Card. Gantin
D. Simon Card. Lourdasamy
Vincentius Card. Fagiolo
 + *Joseph Mercieca*
 + *Iulianus Herranz*
 + *Philipus Giannini*
 + *Aemilius Eid*
 + *Eduardus Davino*, Ponens

Chiamata a giudicare una causa concernente l'impedimento ad esercitare gli ordini sacri ai sensi del c. 1044 § 2, 2°, la Segnatura Apostolica ha ribadito alcuni punti essenziali nella trattazione di simili fattispecie.

L'argomentazione del Supremo Tribunale si è svolta secondo i punti che possono essere sinteticamente così esposti: innanzitutto, in presenza di comportamenti gravemente disordinati in ambito sessuale da parte di un chierico, occorrerà accertare caso per caso quanto vi sia di responsabilità morale, ossia di esercizio di una libera volontà, e quanto invece sia attribuibile ad una situazione patologica dell'interessato, evitando affrettate conclusioni in un senso o nell'altro. Tutto ciò ha peraltro un'importanza decisiva al fine di determinare il grado di imputabilità penale, tenuto conto che per la punibilità di un delitto occorre che alla violazione esterna della legge o del precetto vada unita la grave imputabilità per dolo o per colpa (cf. c. 21 § 1).

Non solo, ma anche se può essere ravvisata una qualche infermità di tipo psichico, che certamente attenua la colpa morale, non viene meno, in ogni caso, il grave dovere morale di ricorrere a lecite terapie onde evitare in futuro atti di questo tipo, che di per sé restano oggettivamente disordinati.

In secondo luogo, al fine di valutare l'entità dell'infermità psichica che determini gli effetti previsti dal c. 1044 § 2, 2°, non è sufficiente una diagnosi «circa aliquam infirmitatem», ma deve essere svolto un serio accertamento sulla gravità della patologia in relazione all'esercizio del ministero, sugli esiti delle terapie adottate e sui mezzi utilizzati per limitare gli effetti dell'infermità.

Di conseguenza, a prescindere dal giudizio morale, non basta la commissione di un delitto contro il sesto precetto del Decalogo con un minore o l'averne un impulso verso gli adolescenti per determinare necessariamente la presenza dell'impedimento contemplato nel c. 1044 § 2, 2°. Questa valutazione, inoltre, non è affidata ai periti, che offrono elementi tecnici al riguardo, senza dimenticare l'importanza che la loro indagine sia svolta secondo criteri antropologici coerenti con un'autentica visione umana e cristiana dell'uomo⁽¹⁾, ma al Vescovo, che dovrà pervenire ad una conclusione considerando tutte le circostanze sopra ricordate e non soltanto le diagnosi peritali (cf. c. 1579). Successive mutate circostanze potranno comportare la riammissione del chierico all'esercizio degli ordini.

Quanto all'interpretazione dell'espressione *rite adimplendum* indicata dal c. 1041, 1° e richiamata dal c. 1044, § 2, 2°, il turno giudicante, muovendo dal c. 1008, non ne limita la portata alla sola capacità di celebrare i riti sacramentali ma a tutto quanto comprende un adeguato esercizio dei *tria munera*, sebbene a volte non sia facile circoscrivere esattamente i limiti di questo adeguato esercizio.

In conclusione di queste brevi cenni, occorre considerare che l'impedimento previsto dal c. 1044 § 2, 2° è provocato da situazioni patologiche che compromettono globalmente l'esercizio del ministero ordinato. Forme patologiche più attenuate, soprattutto se s

(1) Cf. i Discorsi del Papa alla Rota Romana degli anni 1987 e 1988, pronunciati rispettivamente il 5 febbraio e il 25 gennaio e pubblicati sugli AAS 79 (1987) 1453-1480 (1988) 1178-1185.

stenute da idonee terapie, potranno forse rendere inabile il soggetto ad esercitare determinati uffici o compiti, ma senza per questo arrivare a costituire un impedimento che, pur non avendo a differenza dalle irregolarità carattere di perpetuità, certamente comporta una grave restrizione alla condizione personale del chierico.

Davide Cito

TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA - Romana - Nullità del matrimonio - Simulazione totale - Difetto di discrezione di giudizio - Dolo - Condizione - Impotenza — Sentenza definitiva - 17 marzo 1993 - De Lanversin, Ponente.

Matrimonio - Consenso - Esclusione del matrimonio stesso - Causa contrahendi - Causa simulandi - Criteri per distinguerle.
Matrimonio - Impedimento - Impotenza - Ratio iuridica - Ipso naturali iure - Diabete - Anziani.

Qualche volta la causa simulandi è stata confusa con la causa contrahendi, donde sia definita quale motivo che induce il contraente a realizzare il rito matrimoniale. Affinché ciò si capisca meglio, si deve dire che i fini non-matrimoniali possono avere un duplice rapporto riguardo al consenso, e cioè o quale causa secondaria ovvero quale causa principale di contrarre. Nel primo caso e benché quei fini siano causa sine qua non della celebrazione nuziale, essi non escludono la sostanza del matrimonio, se rimane il fine istituzionale (anche se il contraente non pensi affatto ad esso), poiché, per la stessa ragione che il contraente intende celebrare il matrimonio, non escludendone espressamente il fine istituzionale, intende virtualmente ed implicitamente istituire rettamente il coniugio. Nell'altra ipotesi, invece, il contraente intende e persegue quel fine escludendo principalmente il matrimonio stesso o considerando la celebrazione un rito privo di valore ed inefficace: in questo caso, poiché manca il consenso al matrimonio, esso non esiste.

Ipso naturali iure, sono impediti al matrimonio tanto l'uomo quanto la donna che soffrono di impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia assoluta sia relativa, che dirime il matrimonio ex ipsa natura. (Cfr. can. 1084 § 1 CIC). Il patto coniugale, dunque, non può essere costituito se il contraente non è in grado di impegnarsi a ciò che riguarda il bonum coniugum e il bonum prolis (cfr. can. 1055 § 1 CIC), poiché « non è conveniente l'obbligazione se qualcuno si obbliga a ciò che non può dare o fare, così anche non è conveniente